



Anagrafe d'Aa/Tm
Brescia, 23 novembre 2011
Prot. n. 44261
Posiz. XXII.3

NOTA OPERATIVA N. 32/2011

COMUNICAZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE DELL'INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

PREMESSA NORMATIVA

L'art. 16 comma 6 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con legge 28 gennaio 2009, n. 2, prevede:

"Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali.

Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto tutte le imprese, già costituite in forma societaria alla medesima data di entrata in vigore, comunicano al registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata.

L'iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica certificata nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria."

L'indirizzo di p.e.c. è, quindi, l'indirizzo dell'impresa.

Il legale rappresentante della società è tenuto, pertanto, a stipulare un contratto di fornitura di posta elettronica certificata con un gestore accreditato presso il CNIPA ora DigitPA.

Il legale rappresentante è consapevole che l'indirizzo di posta elettronica verrà pubblicato e certificato dalla camera di commercio e presso quell'indirizzo perverranno informazioni, atti anche riservati e/o coperti da privacy, atti e documenti per cui venga rilasciata una ricevuta con valore equivalente alle "cartoline di ritorno" di raccomandata quindi valida a tutti gli effetti di legge.

AVVERTENZE

Responsabilità.

Il legale rappresentante è responsabile della veridicità, validità e correttezza dell'indirizzo p.e.c. e risponderà per eventuali e successivi danni conseguenti all'indicazione di una casella di p.e.c. che non sia riconducibile legalmente alla società, o sia scaduta o non funzionante.

Indicazione di casella p.e.c. appartenente a soggetto diverso dalla società.

Giuridicamente è ipotizzabile la possibilità di comunicare la casella p.e.c. di un soggetto terzo (ad esempio, professionista). Tale circostanza, peraltro, presuppone l'esistenza di un contratto di domiciliazione e/o delega tra la società e il terzo che preveda la domiciliazione della prima presso il secondo. Ovviamente il terzo resta responsabile di ogni conseguenza dannosa in capo alla società se la casella p.e.c. non viene correttamente presidiata.

In assenza di contratto di domiciliazione per il terzo potrebbe, inoltre, configurarsi il reato di violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza ai sensi dell'art. 616 c.p..

Indirizzo p.e.c. in ComUnica.

Per una singola istanza diretta al registro delle imprese trasmessa con ComUnica viceversa è sempre possibile sia indicare la p.e.c. propria della società sia optare per la domiciliazione della stessa presso la p.e.c. dello studio professionale che assiste l'impresa nella medesima. Ciò è possibile poiché si tratta di una domiciliazione

speciale, limitata a una singola istanza e al solo fine di ricevere gli esiti della stessa; in questo caso si avrà cura di indicare la circostanza al punto 5 ("domicilio elettronico – posta elettronica certificata – dell'impresa dove notificare le ricevute previste") della copertina ComUnica.

La p.e.c. indicata ai soli fini di una singola istanza non viene, ovviamente, iscritta nel registro delle imprese quale p.e.c. della società.

P.e.c. in scadenza.

Se la casella p.e.c., già comunicata e iscritta al registro delle imprese, è scaduta occorre contattare il gestore per il rinnovo del certificato, preferibilmente prima della scadenza. In caso di rinnovo di p.e.c. già iscritta al registro delle imprese non deve essere data alcuna comunicazione al registro delle imprese stesso.

Casella p.e.c. del cittadino.

La casella p.e.c. "...@postacertificata.gov.it", è stata introdotta con l'articolo 16 bis, comma 5, della legge 28 gennaio 2009, n. 2, con la finalità di attribuire senza oneri una casella di p.e.c. ai cittadini che ne facciano richiesta, destinata esclusivamente alle comunicazioni tra pubblica amministrazione e cittadino (non impresa)

Proprio perché la stessa è riservata al cittadino in quanto tale non è possibile indicare la medesima quale p.e.c. di società.

Casella p.e.c. finito il periodo transitorio.

A partire dal 30 novembre 2011 la mancata comunicazione dell'indirizzo p.e.c. costituirà motivo di sospensione per ogni istanza presentata al registro delle imprese.

COSTI

L'iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica certificata nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria, solo per i soggetti obbligati all'adempimento.

SOGGETTO OBBLIGATO ALL'ADEMPIMENTO

La comunicazione dell'indirizzo p.e.c. deve essere presentata dal legale rappresentante dell'impresa.

Altri soggetti:

- gli amministratori, consiglieri semplici, della società si possono ritenere facoltizzati alla presentazione dell'istanza, pur tenendo conto che devono agire nell'ambito delle istruzioni loro impartite dal legale rappresentante;
- i professionisti individuati dall'articolo 31, comma 2 quinquies, legge 24 novembre 2000, n. 340, i quali avranno cura di sottoscrivere la domanda con la propria firma digitale di ruolo, od in alternativa di indicare, nel modello note, gli estremi di iscrizione nel relativo albo e dichiarare di essere stati a ciò incaricati dal legale rappresentante della società;
- i notai, in quanto pubblici ufficiali, i quali avranno cura di sottoscrivere la domanda con la propria firma digitale di ruolo, rilasciata dal Consiglio Nazionale del Notariato;
- consulenti del lavoro, se incaricati, i quali avranno cura di sottoscrivere la domanda con la propria firma digitale di ruolo. La casella p.e.c. verrà infatti utilizzata dall'impresa per le proprie comunicazioni all'I.n.p.s. e all'I.n.a.i.l. e viceversa. La p.e.c. pertanto assume rilevanza anche ai fini degli adempimenti previdenziali e assicurativi e agli stessi è connessa.

TERMINE

Il termine ultimo per effettuare la comunicazione è il **29 novembre 2011**.

In caso di omessa o ritardata comunicazione si applicano le sanzioni previste dall'art. 2630 c.c. nella versione in vigore il giorno 29 novembre 2011.

Il mancato rispetto di tale termine comporta l'applicazione di sanzione amministrativa in capo al legale rappresentante della società.

SOGGETTI OBBLIGATI AD ISCRIVERE LA P.E.C.

Le imprese obbligate ad iscriverne nel registro delle imprese la propria p.e.c. sono quelle costituite in forma societaria, quindi:

- le società di capitali S.p.A., s.r.l. S.a.p.A.;
- le società di persone, s.n.c., s.a.s.;
- le società cooperative;
- le sedi secondarie di società straniere;
- le società semplici;
- le società consortili per azioni o a responsabilità limitata.

La p.e.c. va iscritta per tutte le società comprese quelle soggette a procedura concorsuale e quelle in liquidazione.

Non sono tenuti, viceversa, a iscrivere la p.e.c. nel registro delle imprese:

- le imprese individuali;
- i consorzi;
- i gruppi economici di interesse europeo, g.e.i.e.;
- le associazioni, le fondazioni, le persone giuridiche private;
- le unità locali di società straniere (iscritte solo al rea);
- gli enti pubblici economici;
- le aziende speciali.

Nel caso di comunicazione dell'indirizzo p.e.c. da parte di uno dei soggetti sopraelencati, per i quali non è previsto l'obbligo, l'istanza sconta l'imposta di bollo (tranne che per associazioni, fondazioni, unità locali di società straniera iscritte solo al rea) ed i diritti di segreteria.

MODALITA' DI COMUNICAZIONE

La comunicazione della p.e.c., trasmessa con istanza ComUnica, deve essere effettuata utilizzando preferibilmente¹ la "Procedura semplificata (p.e.c. semplice)".

Sul sito www.registroimprese.it è disponibile una procedura semplificata on line che consente in modo rapido di procedere all'adempimento. E' una procedura semplificata che consente al legale rappresentante della società, munito di un dispositivo di firma digitale, di effettuare direttamente e personalmente la comunicazione della p.e.c. della società, senza bisogno di registrazione / autenticazione.

Questa modalità è fruibile solo dall'impresa e non prevede la possibilità di intermediazione da parte di professionisti o altri soggetti incaricati.

Per accedere direttamente alla procedura semplificata è necessario andare sul sito www.registroimprese.it, sezione "Breaking news", cartella "p.e.c. per le società", sezione "Iscrivi subito la p.e.c. al Registro Imprese! Semplice, veloce e gratuito", opzione "Inizia" e seguire la procedura guidata.

Fornendo il codice fiscale del dichiarante (legale rappresentante), il codice fiscale dell'impresa e l'indirizzo p.e.c., la procedura semplificata predisporrà automaticamente una pratica di Comunicazione Unica, recuperando dal Registro Imprese le altre informazioni necessarie.

Dopo la sottoscrizione digitale la pratica verrà inviata al Registro Imprese cliccando sul bottone "Invia pratica".

*Il Conservatore
del registro delle imprese
f.to dr Antonio d'Azzeo*

¹ si possono utilizzare anche:

1) Comunica Starweb

Per predisporre la pratica di sola dichiarazione p.e.c. tramite Comunica Starweb è necessario compilare una pratica di Comunicazione Unica d'impresa, del tipo "Variazione", scegliendo l'opzione "Comunicazione di - Dati sede - p.e.c.", come di seguito dettagliato:

- l'indirizzo p.e.c. deve essere inserito nei due campi separati, denominati rispettivamente "nome casella" e "dominio casella";
- nel campo "data comunicazione" deve essere indicata la data di spedizione della pratica;
- se del caso, compilare il campo "note", relativo alla dichiarazione di incarico ricevuto da parte del professionista;
- compilare la parte relativa al "dichiarante".

Il sistema predispose il modulo base S2, nel quale il riquadro B ("estremi dell'atto") è valorizzato con la forma atto "comunicazione" senza alcun codice atto ed il campo "allegato statuto/patto integrale" è impostato sull'opzione "NO".

2) Comunica FedraPlus

Per predisporre la pratica di sola dichiarazione p.e.c. tramite Comunica FedraPlus è necessario compilare il modulo base S2, come di seguito dettagliato:

- riquadro B ("estremi dell'atto") - data atto = data spedizione dell'istanza, senza indicare alcun codice atto e, nel campo "allegato statuto/patto integrale", selezionare l'opzione "NO";
- riquadro 5 ("indirizzo della sede legale") nei soli campi relativi all'indirizzo p.e.c., ("nome casella" e "dominio casella", senza indicare il carattere speciale "@");
- se del caso, "modello note", per la dichiarazione di incarico ricevuto da parte del professionista.

NOZIONI GIURIDICHE

A. Glossario

Posta elettronica certificata (p.e.c.): *la Posta Elettronica Certificata (p.e.c.) è un indirizzo e-mail con valore legale pari a quello che assume una tradizionale raccomandata A/R. La casella p.e.c. può essere rilasciata solo da un gestore di p.e.c. iscritto nell'elenco del CNIPA ora DigitPA.*

Un messaggio di Posta Elettronica Certificata vede coinvolti un mittente, uno o più destinatari ed i loro gestori di p.e.c.. Il servizio fornisce al mittente un'unica ricevuta di accettazione del messaggio ed una ricevuta di consegna per ogni casella di p.e.c. destinataria; anche al destinatario viene fornita una attestazione della corretta trasmissione, detta "busta di trasporto". Tutte queste certificazioni, firmate elettronicamente dai gestori, danno valore legale al messaggio garantendo l'integrità della trasmissione, l'autenticità della casella mittente, la certificazione del contenuto della trasmissione, data e ora esatta di invio e di consegna.

Inoltre, nel caso in cui il mittente smarrisca le ricevute, il gestore è in grado di produrre una certificazione dell'avvenuto invio o consegna perché tiene traccia informatica (per 30 mesi) di tutti gli invii e le consegne effettuati.

B. Riferimenti normativi

Articolo 16, commi 6 e articolo 16 bis, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con legge 28 gennaio 2009, n. 2;

circolare 3 novembre 2011 n. 3645/C del Ministero dello Sviluppo Economico;

Articolo 616 c.p.;

Articolo 2630 c.c.;

Articolo 31, comma 2 quinquies, della legge 24 novembre 2000, n. 340.